

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2250-bis

DISEGNO DI LEGGE

conseguente allo stralcio, deliberato dalla 9^a Commissione permanente nella seduta del 27 settembre 1990, dell'articolo 3 del

DISEGNO DI LEGGE N. 2250

«Ordinamento della professione di enologo»

d'iniziativa dei senatori MICOLINI, MARGHERITI e MORA

Comunicato alla Presidenza il 30 marzo 1989

Delega al Governo
per l'istituzione dell'albo professionale degli enologi

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Albo professionale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione dell'albo professionale degli enologi.

2. Hanno diritto di essere iscritti nell'albo di cui al comma 1 tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il diploma rilasciato dagli istituti tecnici agrari statali con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia nonchè il diploma di laurea in scienze agrarie, biologiche, chimiche e dell'alimentazione ed abbiano esercitato attività professionale continuativamente per almeno un anno nel settore vitivinicolo, risultante da apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.